

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 16123 Anno 2021**

**Presidente: TARDIO ANGELA**

**Relatore: CAPPUCCIO DANIELE**

**Data Udiienza: 01/04/2021**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

TROVATO PIETRO nato a MESSINA il 07/03/1988

avverso l'ordinanza del 11/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con limitato riferimento al profilo dedotto in ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza dell'11 novembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha ammesso Pietro Trovato all'affidamento in prova terapeutico-riabilitativo ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione all'esecuzione della pena di due anni e dieci mesi di reclusione.

2. Pietro Trovato ha proposto, con il ministero degli avv.ti Giuseppe Donato ed Antonio Scordo, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza ommesso di pronunciarsi sulla richiesta di far decorrere l'esecuzione della pena, anziché dal momento di sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni, dalla data di sua volontaria sottoposizione a programma terapeutico presso una comunità di recupero ovvero da quella di presentazione dell'istanza di affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con limitato riferimento al profilo dedotto in ricorso.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, il Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 94, comma quarto, del d.P.R. n. 309 del 1990, può determinare la decorrenza dell'esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l'interessato, qualora al momento della decisione il programma terapeutico risulti già positivamente in corso, ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamentali, ai criteri di recupero sociale cui tende l'istituto, essendo invece irrilevante il dato della sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare» (Sez. 1, nr. 32453 del 10/03/2015, Bartesaghi, Rv. 264290; Sez. 1, n. 27193 del 28/05/2013, Campanile, Rv. 256366; Sez. 1, n. 40251 del 10/04/2012, Zaccheroni, Rv. 254115).

La possibilità concessa dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale prospettiva di favore per i tossicodipendenti in positiva fase di recupero già avviato, impone

una specifica valutazione, subordinata ad una serie di verifiche e controlli, secondo quanto emerge già dal tenore letterale della disposizione («il Tribunale, tenuto conto... ..può determinare»).

Si tratta, dunque, di un percorso procedimentale incidentale, che si innesta su quello principale e che parte dalla documentata istanza, si articola in informative e verifiche e si conclude con una decisione discrezionale fondata sugli esiti relativi.

Mancando i presupposti per l'invocata retrodatazione, la decorrenza resta quella della data di sottoscrizione, da parte del condannato, del verbale di accettazione delle prescrizioni imposte all'atto della concessione della misura alternativa.

Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di avere richiesto, con memoria del 5 novembre 2020, la retrodatazione, ai sensi dell'art. 94, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dell'ammissione alla misura alternativa alla detenzione.

Il Tribunale di sorveglianza, nel delibare favorevolmente l'istanza del condannato, non si è tuttavia pronunciato in argomento, pur dando atto di avere esaminato la documentazione esibita dalla parte in ordine alla prosecuzione del programma riabilitativo semiresidenziale in epoca successiva alla conclusione, nel dicembre 2019 e con esito positivo, di precedente misura alternativa.

Tanto vale, con ogni evidenza, ad inficiare in radice la legittimità del provvedimento impugnato, che non ha offerto risposta di sorta rispetto ad un tema ritualmente introdotto dall'istante, così incorrendo in grave ed inemendabile carenza motivazionale.

3. Le ragioni che si sono esposte impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina, affinché esamini la richiesta avanzata dal condannato in relazione alla decorrenza della misura alternativa alla detenzione alla quale egli è stato ammesso.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla data di decorrenza della misura alternativa applicata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.

Così deciso il 01/04/2021.